

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n° 3 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.A.P.

LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere in tre giudizi promossi avanti la Commissione Tributaria Provinciale rispettivamente da Cucci Luigi, da Lionello Claudio e da Lacelli Giuseppe avverso gli avvisi di accertamento in materia di I.C.I.A.P.;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 – 1° c. del D.Lgs. n.267/2000 come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da Cucci Luigi avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.
- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da Lionello Claudio avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.
- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da Lacelli Giuseppe avverso l'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n.3 ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di I.C.I.A.P.

Con atto n.130/01 del 01.10.2001, l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996, per errato settore di attività, errata classe di superficie ed errata fascia di reddito, con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico del Sig. Cucci Luigi.

Il contribuente ha presentato in data 20.12.2001 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto avviso, contestando il settore accertato per l'attività di assicurazioni e la classe di superficie.

Con atto n.142/01 del 01.10.2001 l'Ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996, per errato settore di attività con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico di Lionello Claudio.

Il ricorrente ha presentato in data 06.12.2001, ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto avviso, contestando il settore accertato per l'attività di agente assicurativo.

Con atto n.141/01 del 01.10.2001 l'ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia I.C.I.A.P. presentata per l'anno 1996, per errato settore di attività ed errata classe di superficie con contestuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative tributarie, a carico del Sig. Lacelli Giuseppe.

Il contribuente ha presentato in data 27.11.2001 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso il suddetto avviso, contestando il settore accertato per l'attività di agente di assicurazione.

I ricorrenti sostengono che l'attività svolta sia classificabile in quella di intermediazione del commercio e rientrante nel V Settore ("di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, di carburanti e lubrificanti; di intermediazione del commercio; di bar",) anziché nel IX settore accertato ("attività professionali ed artistiche; di servizi vari").

Invero, il Ministero delle Finanze si è ripetutamente espresso sull'argomento, collocando gli agenti di assicurazione nel IX settore di attività.

Con la risoluzione n.7/AQ/180/91 del 10.06.1992, infatti, si rilevava che gli agenti di assicurazione, pur svolgendo concretamente un'attività di

intermediazione, sono estranei ad operazioni di carattere commerciale, essendo l'attività medesima riferita all'ambito assicurativo e che, quindi, ai fini I.C.I.A.P., non possono trovare collocazione nel V settore, bensì nel IX in corrispondenza della voce "servizi vari". Siffatta classificazione è stata riconfermata con la risposta del Ministero delle Finanze 08.07.1993, nonché richiamata nella risoluzione n.4/QA/1299 del 03.05.1994.

Recentemente il Ministero si è di nuovo espresso sull'argomento con la circolare 17 maggio 2000 n°98/E, ribadendo che l'attività di agente di assicurazioni va collocata nel IX settore. In giurisprudenza si cita in tal senso la sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado di Trento del 4.11.1999.

Alla luce di quanto sopra si propone di deliberare l'autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco, o suo delegato, ai fini della costituzione in giudizio.

Sesto San Giovanni, 22 marzo 2002

IL FUNZIONARIO
(dott. Rosangela Berardi)